



LIQ. CONTR. 20/2026

Tassa di
registrazione a carico
della parte istante
FLORENTINA
GROZAVU

Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi
Dott. Elisa Tosi
Dott. Nicolò Grimaudo
ha pronunciato la seguente

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 101/2026 P.U.

PROMOSSO DA

FLORENTINA GROVAZU (C.f. GRZFRN73B47Z129O)

con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Franco Varesi con studio in Traversetolo (PR) Piazza Vittorio Veneto n. 5 a/b che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di FLORENTINA GROVAZU depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 28.4.2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv.to Daniele Enrico Paci, nominato in data 29.10.2025 dall'O.C.C. della Protezione Sociale Italiana sede di Buscate.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di San Vittore Olona (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.



Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,

La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (*vd. Relazione dell'O.C.C.*) nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente.

In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa €. 223.256,00 che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.

La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da

- partecipazione sociale, in qualità di socio accomandante, nella società REXCEED di Quaranta Anna & C. S.a.s.
- saldo creditore conto corrente Revolut e conto corrente Wise Europe

Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura al netto di quanto utilizzato dalla debitrice per il proprio mantenimento, tenuto conto del fabbisogno mensile come di seguito determinato nonchè del lasso di tempo trascorso dal deposito della domanda (28.4.2026) sino alla corresponsione della successiva retribuzione.

Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa della debitrice, che attualmente ammontano a circa **€. 1.500,00/mese netti** seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato (art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .

L'art. 272 comma 3 *bis* del CCI, nella nuova formulazione, prevede infatti espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.





Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 1.250,00 il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito dal soggetto sovraindebitato e composto anche da un figlio maggiorenne ma privo di reddito.

Pur dando atto di come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett.b) c.c.i.i., l'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (*assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE*).

Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare così come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di **€. 1.250,00 per dodici mensilità, escluse eventuali mensilità aggiuntive che dovranno essere integralmente acquisite dalla procedura.**

Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dalla Florentina Grozavu direttamente sul conto corrente intestato alla procedura e la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato

La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna ma comunque sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione anche ove eventualmente protrattesi oltre il triennio. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014 e che sussistono a parere del Collegio giustificati motivi per disporre la nomina di un diverso professionista in particolare la prossimità del patrimonio oggetto di liquidazione al domicilio professionale del Liquidatore, con evidenti “economie” nella gestione e nella liquidazione dei beni.



**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di FLORENTINA GROVAZU, [GRZFRN73B47Z129O].

NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Laura LONGHIN con studio in Busto Arsizio Corso Matteotti n. 10 .

ORDINA a FLORENTINA GROVAZU il deposito entro sette giorni l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al **6 settembre 2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

AUTORIZZA il debitore a trattenere il reddito mensile di €. 1.250,00.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del **6 agosto 2026** un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.

DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso nonché del compenso dell'O.C.C. .

Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione della Florentina Grozavu avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.





TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE

Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.d.l.i.)

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 06/05/2026.

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi

